

Successioni

Inquadramento civilistico e fiscale

Eredità di personaggi famosi

Gli strumenti a disposizione



Sommarìo

Prefazione	4
Cenni sulla disciplina civilistica e fiscale	6
La successione nel codice civile	6
L'accettazione dell'eredità	9
Gli effetti fiscali della successione	10
Eredità famose.....	13
Successione Gianni Agnelli	14
Successione Michele Ferrero	15
Successione Lucio Dalla	18
Successione Luciano Pavarotti	19
Successione Raffaella Carrà	21
Successione Monica Vitti	22
Successione Leonardo Del Vecchio	23
Successione Silvio Berlusconi	24
Gli strumenti a disposizione	26
Trust testamentario e trust successorio	26
Holding	27
Società semplice	30
Intestazione fiduciaria	31
Piani individuali di risparmio	34
Patto di famiglia	34
Polizza assicurativa	37
Testamento	38
I servizi di Across Group	42
Gli Autori	43



Prefazione

La cronaca giornalistica si occupa spesso delle successioni delle grandi famiglie: da Agnelli a Berlusconi, passando da Del Vecchio, Benetton, Pavarotti, Ferrero, Vitti e Carrà solo per citarne alcune.

Ogni volta che si riapre il dibattito su questi temi per effetto dell'apertura di un'eredità famosa si assiste ad una ricaduta anche nelle famiglie più "normali"; e la domanda di fondo resta sempre la stessa: fare o non fare testamento? E nel caso si decida di farlo, meglio farsi assistere da un professionista o farlo da soli?

I dati che emergono dalla lettura dell'ultima relazione disponibile del Ministero della Giustizia sulle statistiche dei testamenti fatti nel nostro Paese mette brutalmente in evidenza che soltanto una minima parte di Italiani fa testamento. Più precisamente l'hanno fatto al nord il 12,68 per cento dei deceduti, al centro il 10,12 per cento, al sud l'11,85 per cento e nelle isole il 15,38 per cento.

Tali dati, oltre che smentire la credenza popolare che vedrebbe i concittadini del Sud e delle Isole essere i più scaramantici e per questo meno avvezzi a fare testamento, confermano la bassa propensione degli Italiani a fare testamento. Probabilmente oltre alla già citata questione scaramantica, entrano in gioco fattori normativi connessi alla rigidità, effettiva o percepita, del nostro attuale sistema

giuridico che non dà molta libertà al testatore nella scelta degli eredi.


La vicenda successoria che si è aperta con la morte di Silvio Berlusconi ha messo, ancora una volta, in luce il fatto che soltanto un testamento ben scritto consente di evitare che i beni cadano in comunione tra gli eredi con i problemi che possono derivare, in termini di gestione e amministrazione o di costi, anche fiscali, dalla necessità di procedere ad una forzosa divisione ereditaria.

Potremmo chiamare **educazione all'eredità** quella buona pratica che ogni famiglia e soprattutto ogni consulente, sia esso finanziario o patrimoniale, dovrebbe acquisire per provare a far comprendere ai clienti, siano essi privati, imprenditori o liberi professionisti, l'importanza di pensarci prima e di organizzarsi valutando, in ragione delle specifiche esigenze di ciascuno, l'utilizzo del solo testamento ovvero di uno o più degli altri strumenti giuridici messi a disposizione dal nostro ordinamento: pensiamo alla donazione, al patto di famiglia, al trust, alle polizze assicurative solo per citare quelli probabilmente più conosciuti.

In tutto questo, per le nuove generazioni, ma non solo per loro, assume un'importanza sempre crescente la questione della cosiddetta **eredità digitale** che, contrariamente a quanto si può pensare, non riguarda solo coloro che hanno delle cripto-attività ma tutti coloro che hanno un profilo sui social network (Facebook, Instagram, LinkedIn, ecc.) che sempre più spesso costituisce, direttamente o indirettamente, una parte della ricchezza personale, in primo luogo in termini di contatti ma anche di immagini e di contenuti in generale.

Questa Guida si propone quindi come uno strumento di educazione all'eredità e la sua lettura, unitamente al supporto di un consulente patrimoniale di fiducia, crediamo potrà contribuire a rendere meno sconosciute le regole della successione.





Cenni sulla disciplina civilistica e fiscale

La successione nel codice civile

Le vicende successorie rappresentano un momento cruciale nel trasferimento dei patrimoni familiari. Nel nostro ordinamento le regole successorie sono contenute nel codice civile, il quale riconosce **due modalità di trasmissione del patrimonio**: per legge o per testamento.

Le norme che disciplinano la successione ex lege rispecchiano, in via generale, la volontà del legislatore di tutelare la cerchia familiare. Sono espressione di questa finalità sia le disposizioni che riconoscono il diritto dei congiunti più prossimi – c.d. **“legittimari”** – di ricevere, in ogni caso, una quota del patrimonio del defunto, c.d. **“successione necessaria”**, sia le disposizioni che disciplinano le quote di successione dei parenti fino al sesto grado, c.d. **“successione legittima”**.

La **successione necessaria** opera a favore del coniuge, dei figli (legittimi, naturali

e adottivi) e degli ascendenti, riconoscendo a favore di queste categorie di soggetti una quota di riserva, c.d. “legittima”, del patrimonio del defunto (art. 536 c.c.). Tali previsioni introducono, di fatto, un limite alla piena facoltà di ciascuno di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Come anticipato, tale limitazione è giustificata dall'**esigenza di tutela della famiglia che assume rilievo anche in ambito costituzionale** (art. 29 Cost.).

La misura della quota di legittima, quindi del patrimonio indisponibile riservato ai legittimari, varia in funzione della categoria cui appartengono i beneficiari e del numero degli stessi.

Legittimari	Quota di legittima
Coniuge	½ del patrimonio, oltre al diritto di abitazione nella casa familiare e di uso del mobilio che la correda
un figlio	½ del patrimonio
più figli	2/3 del patrimonio
coniuge e un figlio	1/3 al coniuge e 1/3 al figlio
coniuge e più figli	¼ al coniuge e ½ ai figli
coniuge e ascendenti	½ al coniuge e ¼ ascendenti
ascendenti (in mancanza di tutti i soggetti indicati in precedenza)	1/3 del patrimonio

Il diritto alla quota di legittima non può essere in alcun modo limitato o escluso. Il principio di intangibilità della legittima comporta la possibilità per i legittimari di impugnare tutte le disposizioni, testamentarie e donative, che comportano l'attribuzione ad altri di beni in misura eccedente la quota disponibile. Inoltre, è fatto divieto di imporre pesi o condizioni sulle quote spettanti ai legittimari. Tale ultima previsione deve essere intesa nel significato più ampio possibile, essendo vietate tutte le disposizioni in grado di incidere e limitare i diritti dei legittimari. A titolo esemplificativo, è vietata la fissazione di un termine iniziale o finale di attribuzione dei beni facenti parte della quota di legittima, oppure subordinare il godimento di detti beni all'obbligo di assistere una determinata persona.

Mentre le disposizioni che regolano la successione necessaria vengono in rilievo in presenza di un testamento che abbia leso le c.d. quote di legittima, come sopra dettagliate, la c.d. “successione legittima” opera in assenza di testamento oppure quando il testatore non abbia disposto per testamento per parte dei suoi beni. Quindi, **la successione legittima ben può coesistere con la successione testamentaria.**

Anche in questo caso, il codice civile (artt. 565-586) individua le categorie di soggetti cui è devoluta l'eredità e le corrispondenti quote.

Categorie dei successibili	Ripartizione dell'eredità (in mancanza di testamento)
Coniuge (assenza di figli, genitori e fratelli)	intera eredità
Coniuge e un solo figlio*	½ coniuge, ½ figlio
Coniuge e due o più figli*	1/3 coniuge, 2/3 figli**
Coniuge e fratelli/sorelle (in mancanza di figli e genitori)	2/3 al coniuge, 1/3 ai fratelli**
Coniuge e genitori (in mancanza di figli e fratelli)	2/3 al coniuge, 1/3 ai genitori**
Coniuge, fratelli/sorelle e genitori (in mancanza di figli)	2/3 coniuge, 1/3 agli altri; 1/4 genitori**
Uno o più figli (assenza coniuge)	intera eredità da dividere in parti uguali
Fratelli/sorelle e genitori (in mancanza di coniuge e figli)	intera eredità da dividere per capi, ai genitori spetta almeno 1/2
Fratelli/sorelle	intera eredità da dividere in parti uguali; i fratelli/sorelle unilaterali acquistano ½ della quota che spetta ai fratelli/sorelle germani
Genitori (in mancanza di altre categorie)	padre e madre in misura uguale; solo un genitore: intera eredità
Ascendenti	½ linea materna e ½ linea paterna
Parenti entro il sesto grado (in mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti)	intera eredità
Stato (in mancanza di tutti i soggetti indicati in precedenza)	intera eredità

* nessun altro parente concorre all'eredità

** la quota si divide per capi; in ogni caso ai genitori spetta almeno ¼

E anche rispetto questa fattispecie, il legislatore ha valorizzato ai fini successori, il vincolo familiare tra i chiamati all'eredità ed il *de cuius*, prevedendo la successione dello Stato solo quale ipotesi residuale.

La **successione testamentaria** è regolata dal testamento che è lo strumento attraverso cui un soggetto può disporre del suo patrimonio per il tempo che avrà cessato di vivere.

Il testatore è libero di redigere il testamento secondo una delle forme riconosciute dalla legge (olografo, pubblico o segreto, come si dirà in seguito) e potrà altresì disporre per testamento di tutto il suo patrimonio o solo parte di esso.

Il testamento è un atto di autonomia privata strettamente personale, unilaterale, e sempre revocabile o modificabile, in tutto o in parte, fintanto che non intervenga la morte del testatore.

Trattandosi di una manifestazione di volontà, il testamento è valido a patto che il testatore non sia incapace di testare. Il codice civile prevede specifiche fattispecie di incapacità quali:

- (i) la minore età, quindi non potrà validamente disporre per testamento il minore di anni 18;
- (ii) l'interdizione per infermità di mente, che decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza di interdizione;
- (iii) l'incapacità naturale, da intendersi quale condizione – anche transitoria – di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.

Il testamento è uno strumento estremamente duttile che può contenere disposizioni patrimoniali, quali la nomina di eredi o l'attribuzione di legati, e disposizioni a carattere non patrimoniale quali, ad esempio, il riconoscimento di un figlio o la nomina di un esecutore testamentario.

Come anticipato, il limite generale che incontra il testatore è il rispetto delle quote di legittima.

L'accettazione dell'eredità

Secondo l'ordinamento vigente, **l'eredità si acquista attraverso un atto di accettazione**. A seconda dei comportamenti messi in atto dall'erede si può distinguere l'**accettazione espressa**, che è effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata, dall'**accettazione tacita** che avviene attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l'eredità. A titolo esemplificativo si pensi al sostentamento di spese straordinarie per la manutenzione di un immobile di proprietà del de cuius, al pagamento di debiti ereditari o alla risoluzione di un contratto concluso dal de cuius.

Ancora, l'accettazione presunta, o accettazione ex lege, è un'accettazione (pura e semplice) prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione.

A seconda degli effetti che si producono in capo all'erede si possono distinguere diverse tipologie di accettazione.

Così, l'**accettazione pura e semplice** è un'accettazione dell'eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si confonde con il patrimonio dell'erede e diventa un tutt'uno. Ciò significa che l'erede potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto anche ricorrendo alle proprie disponibilità personali, ove l'attivo della massa ereditaria non fosse sufficiente.

Per contro, l'**accettazione con beneficio d'inventario** consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell'erede, che altrimenti si confondono. Ciò significa che l'erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.

Il diritto ad accettare l'eredità può essere esercitato nel termine massimo di dieci anni dal giorno di apertura della successione.

Gli effetti fiscali della successione

Le vicende successorie assumono rilevanza anche ai fini fiscali. Il sistema fiscale vigente sottopone, infatti, a tassazione i trasferimenti di ricchezza che intervengono mortis causa, con applicazione della c.d. "**imposta sulle successioni e donazioni**" di cui al D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo Unico dell'Imposta sulle successioni e donazioni).

L'imposta si applica a tutti i beni e diritti trasferiti per effetto della successione, indipendentemente dalla fattispecie successoria (per testamento o in forza di legge), a condizione che ricorrano due presupposti impositivi:

- (i) la residenza del defunto nel territorio dello Stato;
- (ii) la presenza del bene nel territorio dello Stato per i non residenti.

Quindi, se al momento dell'apertura della successione il de cuius risiedeva nel territorio dello Stato l'imposta sarà dovuta rispetto a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.

Se al momento dell'apertura della successione il de cuius risiedeva all'estero,

l'imposta sarà dovuta limitatamente ai beni e ai diritti presenti in Italia.

I beni che possono comporre l'attivo ereditario sono:

- » Beni immobili e diritti reali immobiliari;
- » Aziende, navi e aeromobili;
- » Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali;
- » Rendite e pensioni;
- » Crediti;
- » Altri beni come denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10 per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.

Di contro le passività deducibili dall'asse ereditario possono essere costituite:

- » dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione;
- » dalle spese mediche e funerarie, queste ultime in misura non superiore a euro 1.032,91 che rappresenta la soglia massima di deducibilità;
- » le eventuali imposte pagate ad uno stato estero in dipendenza della stessa successione.

Anche la legislazione fiscale riconosce tutela al vincolo familiare, prevedendo una imposta per scaglioni, parametrata al vincolo di parentela con il *de cuius*, e franchigie di esenzione quando la successione interviene tra parenti più prossimi.

In particolare, l'imposta è commisurata:

- » al **4% del valore imponibile** per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- » al **6% del valore imponibile** per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- » al **6% del valore imponibile** per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- » all'**8% del valore dell'imponibile** per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Infine, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

L'imposta è dovuta dagli eredi, ed è ordinariamente assolta al momento della presentazione della dichiarazione di successione.

Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di successione è di un anno dall'apertura della successione.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono:

- » gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari, o i loro rappresentanti legali;
- » gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;
- » gli amministratori dell'eredità;
- » i curatori delle eredità giacenti;
- » gli esecutori testamentari;
- » i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che questa sia presentata da una sola di esse.

L'obbligo di presentare la dichiarazione di successione è escluso solo nel caso in cui si verificano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- » l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;
- » l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro;
- » nell'attivo ereditario non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.







Successione Gianni Agnelli

Gianni Agnelli moriva il 24 gennaio del 2003, lasciando ai suoi discendenti un impero. Il 24 gennaio 2003, il giorno della morte di Gianni (Giovanni) Agnelli, il valore di Fiat Group in Borsa era di 3,3 miliardi di euro. Oggi, a distanza di poco più di 20 anni, i suoi asset più preziosi valgono diverse decine miliardi di euro. Questa crescita davvero significativa è stata possibile grazie a scelte finanziarie eccezionali come lo spin-off di Ferrari durante l'era di Sergio Marchionne, ma anche a decisioni industriali importanti firmate da John Elkann, come l'unione di FCA e PSA che ha dato vita al quarto gruppo automobilistico mondiale, Stellantis.

Questo scarto tra ieri e oggi si riflette anche nella ricchezza della famiglia e degli eredi di Giovanni Agnelli. In questo contesto entra in gioco il valore della Dicembre, la società che appartiene al ramo di Gianni Agnelli e dei suoi eredi. Oggi è controllata al 60% da John Elkann e al 40% dai fratelli Lapo e Ginevra Elkann. Questa società è il più grande azionista con una quota del 38% della Giovanni Agnelli BV, che controlla Exor e il suo impero composto da Stellantis, Ferrari, CNH, IVECO, Gedi, Juventus e altre partecipazioni nel settore del lusso.

Nella storia della Dicembre ci sono state due transazioni che aiutano a ricostruire l'evoluzione del valore di ciò che rappresenta il tesoro degli eredi di Gianni Agnelli. Queste transazioni sono l'acquisto della quota della figlia Margherita da parte della moglie di Gianni Agnelli, Marella Caracciolo, e la successiva cessione della nuda proprietà della sua quota ai tre nipoti John, Lapo e Ginevra. Il 5 aprile del 2004, davanti al notaio Ettore Morone, Margherita Agnelli ha lasciato la Dicembre,

la società che fa capo al ramo di Gianni Agnelli e dei suoi eredi. In quel momento, Marella deteneva il 3,7% delle azioni, Margherita il 37,5% e John Elkann il 58,7%. Marella ha acquistato la quota di Margherita pagando 105 milioni di euro. Allora la Dicembre valeva 280 milioni di euro. In seguito, nel maggio dello stesso anno, Marella ha ceduto ai suoi nipoti Lapo, Ginevra e John la nuda proprietà del suo 41,2% di azioni. Lapo e Ginevra hanno ricevuto il 20% ciascuno, mentre John ha ricevuto il restante 1,2%. In questo modo, la nuda proprietà del 20% della Dicembre è stata valutata 39,2 milioni. L'intera società, escludendo i diritti di voto, è stata stimata in 196 milioni di euro.

A distanza di 20 anni da questa transazione, che ha consegnato il controllo dell'impero Agnelli a John Elkann, la Dicembre vale 2,9 miliardi di euro, un valore che si basa sulla valutazione interna della Giovanni Agnelli Bv del novembre 2022, pari a 7,8 miliardi di euro.



Successione Michele Ferrero

Il 14 febbraio 2015 è morto Michele Ferrero, l'uomo che ha inventato la Nutella e patron della più nota multinazionale italiana. Con la sua morte l'azienda è passata nelle mani di Giovanni Ferrero, classe 1964, dopo la prematura morte, a soli 48 anni, nel 2011, di Pietro Ferrero.

Michele aveva cominciato presto nell'azienda di famiglia, cioè nel 1949 a soli vent'anni, per arrivare a conquistarsi, nel 2014, il titolo di uomo più ricco d'Italia e ventinovesimo al mondo con un patrimonio personale stimato in 23,4 miliar-

di di dollari, secondo Forbes. Alla sua morte l'azienda aveva quasi 35.000 addetti nel mondo, una ventina di stabilimenti, di cui tre in Africa e Asia, un centinaio di nazioni coperte e nove società agricole di proprietà. Il consolidato aziendale, comprendente 73 imprese, nel 2013 presentava un fatturato di 8,1 miliardi, con un tasso di crescita del 5,6% e un livello di investimenti pari a 525 milioni, di cui la larga maggioranza destinati all'estero: dall'Europa (Germania, Italia, Polonia, Turchia), all'America (Usa, Canada, Messico e Brasile).

Michele Ferrero nella sua lunga vita ha rilasciato due sole interviste ma sono bastate a spiegare il suo lavoro molto più di quanto fatto da altri imprenditori che hanno rilasciato o rilasciano interviste tutti i giorni. Michele Ferrero, secondo molti commentatori, è stato il miglior imprenditore del ventesimo secolo, addirittura migliore di personaggi come Agnelli, Benz, Bosch, Carniege, Dassler, Disney, Edison, Ferrari, Ford, Gualino, Jobs, Olivetti, Rockefeller, Spagnoli, Aldi e Mulliez. È stato il più bravo ad anticipare i fenomeni sociali e a scoprire i bisogni latenti dei consumatori (prima che si pensasse di doversene occupare). Nelle sue parole quando spiega l'ovetto Kinder: *“Pensai alla Valeria mamma, che così poteva premiare il suo bambino perché aveva preso un bel voto a scuola, alla Valeria nonna che lo regalava per sentirsi dire: “Sei la più bella nonna del mondo” o alla Valeria zia che riusciva così a strappare al nipotino quel bacio e quell’abbraccio che faticavano sempre a conquistare... ma così tanto cioccolato poteva preoccupare le mamme, allora pensai di rovesciare l’assunto tradizionale pubblicizzando che c’era “più latte e meno cacao”, quale miglior sensazione per una mamma di dare più latte al suo bambino?”*. È stato il più convinto nell'applicare la sperimentazione e l'innovazione continua, *“a volte si andava avanti anni a fare i test”*, il risultato è che un prodotto del sig. Michele Ferrero ha una vita media superiore a molte corporation multinazionali. È stato il primo a ragionare in termini europei: andò in Germania che i tedeschi neanche ci volevano nei loro ristoranti. Ha prima di tutti fortemente voluto e lavorato perché la sua impresa fosse buona cittadina del mondo: la fondazione Ferrero nata per *“permettere ai dipendenti anziani di continuare a sviluppare la loro creatività e avere la possibilità di restituire agli altri il frutto della loro inventiva”* è qualcosa di talmente d'avanguardia che i grandi esperti di ESG ancora oggi non sono arrivati a pensare agli ex dipendenti come stakeholders e la Fondazione lo fa da quarant'anni.

La cosa interessante è che il più grande imprenditore del secolo scorso era un figlio di papà, nelle sue parole: *“Il merito è tutto di mio padre partito da zero per lasciare un'impronta nella storia dell'industria italiana, e di mio zio. Hanno lavorato sodo, sono stati dei precursori. In ogni caso l'uno e l'altro mi hanno lasciato un'eredità tecnica cospicua, un patrimonio di idee e conoscenze che io ho difeso e allargato. Non ho altri meriti che questi”*. Certamente nato tra le mura di una pasticceria, tra profumi e ricette, sin da bambino il Sig. Michele avrà avuto un'innata e inarrestabile

passione per l'impresa? No: *“Sa una cosa? Dapprincipio l'idea di affiancarmi a papà Pietro per far cioccolato non mi entusiasmava per niente. Neanche di venderlo mi andava gran che. Mi sarebbe piaciuto invece fare il progettista. Avevo una vera passione per le macchine, come mio padre del resto”*.

L'esempio del sig. Michele può insegnare a molti giovani successori che non è la passione che fa fare le cose bene, bensì fare le cose bene fa venire la passione. Inoltre, basta leggere la prima esperienza del Sig. Michele mandato a vendere ad Asti per capire che prima di fare bene le cose devi faticare: *“Quando sono arrivato in città, vado subito alla prima panetteria che trovo, c'erano tre gradini da salire e io sono inciampato. Quando sono arrivato ho visto un signore con la barba incolta e gli occhietti terribili che mi scrutavano. ‘Che cosa vuoi, bel fanciot?’ Io non ero capace di mettere in ordine le mie parole, inciampavo sempre, e lui mi spronava: ‘Mi dica, ragazzo, mi dica...’ Io ho balbettato: ‘Due biove, due panini, per favore’. E andai via. Ma non devo arrendermi, mi dissi, nonostante la mia timidezza infinita. Ho trovato un altro panettiere, sono entrato nel negozio e, oh Madonna, era di nuovo un uomo! Con due dita di barba, occhi spalancati... ‘Ma che cosa vuole?’ Ho balbettato di nuovo: ‘Mi dia due biove, per favore’. Poi, finalmente sono andato da una signora che sicuramente era una mamma, e vedere questo povero figlioletto che veniva avanti... Io le ho detto: ‘Grazie, signora, sono qui’ e le ho fatto vedere il mio biglietto da visita”*. A leggere ora questo inizio balbettante del più grande imprenditore del XX secolo non si può non immaginare che quella signora sia stata la prima signora Valeria. Il Sig. Michele quel giorno ad Asti non si arrese e non usò la sua “timidezza infinita” come scusa; alla fine prese l'ordine dalla prima signora Valeria della storia: *“Sono tornato a casa con questo ordine e ho detto: ‘Abbiamo vinto, papà!’ E di lì poi è partita la storia della Ferrero”*. È così che si diventa i migliori imprenditori di un secolo, faticando a fare le cose bene e poi appassionandosi.

Certo in quella passione il sig. Michele ci ha messo molto anche della sua “vera passione per le macchine”, infatti per fare prodotti unici ha sfruttato la sua capacità di fare macchinari unici (come fanno gli imprenditori italiani). Il segreto del successo per di chi deve succedere a dei titani, come erano il padre Pietro e lo zio Giovanni, lo svela il sig. Michele stesso: *“Quando andate a cercare i funghi vedrete che dopo una certa salita le gambe vi pesano, avrete cercato una panchina per sedervi. Molti, dopo la pausa, lasciano la panchina e tornano indietro. Quello invece è il momento per ripartire verso l'alto perché si troveranno buoni funghi con minor numero di cercatori e voi sarete favoriti”*. A tutti i successori non resta che alzarsi da quella panchina con le gambe che pesano e ripartire: sarebbe davvero un peccato che avendo un tale esempio da cui imparare il nostro Paese non esprimesse il miglior imprenditore anche del XXI secolo.



Successione Lucio Dalla

Lucio Dalla, il grande cantante di musica leggera, è scomparso l'1 marzo 2012. Poche ore dopo quella che sarebbe stata la sua ultima esibizione, presso il Montreux Jazz Festival in Svizzera, il cantante è morto improvvisamente, stroncato da un infarto a soli 69 anni, che avrebbe compiuto 3 giorni dopo, il 4 marzo.

Una morte improvvisa la sua, che ha lasciato spiazzati i fan ma non solamente. Anche gli eredi, infatti, si sono trovati a dover fare i conti con tanti cavilli burocratici per accedere all'eredità. Dalla, infatti, non aveva scritto un testamento. Cosa sappiamo, dunque, della fine che hanno fatto i soldi e gli averi del cantante? Il cantante aveva un patrimonio di 100 milioni, ma non soltanto. Non avendo lasciato alcun testamento, l'eredità di Lucio Dalla venne lasciata a cinque cugini. A loro è passata in gestione anche la relativa fondazione.

Il patrimonio non comprendeva, tra l'altro, solamente soldi. A Dalla spettavano anche i diritti d'autore su ben 581 canzoni e beni immobili, tra cui l'appartamento di Via Massimo D'Azeglio 15 a Bologna di 2400 metri quadrati, con tutti i beni all'interno. Non è tutto: il cantante aveva intestate a suo nome altre residenze, tra cui ville in Sicilia e alle Isole Tremiti, e altri terreni come quelli a Urbino e in Abruzzo, lo yacht Brilla & Billy e le partecipazioni finanziarie in due società. Anche beni artistici nel patrimonio di Lucio Dalla: nel suo appartamento bolognese sc'erano opere d'arte, tra cui un Klimt, e altri grandi cimeli musicali, per un valore complessivo di 3 milioni.

Che fine hanno fatto tali averi? Nel 2013, i beni mobili e immobili del cantante sono stati messi all'asta. Un anno dopo, nel febbraio 2014, è stata istituita la Fondazione Lucio Dalla, nella stessa residenza dell'artista. Dell'assenza di un testamento ha pagato le maggiori conseguenze Marco Alemanno, compagno di Dalla da più di un decennio, nonché residente nella stessa casa da diversi anni. In mancanza di una precisa volontà testamentaria, Alemanno non ha avuto diritto ad alcuna parte dell'eredità di Dalla. A poco sono servite le dichiarazioni rilasciate da Alemanno, una volta rotto il riserbo che ha cercato di mantenere sulla vicenda fino all'ultimo momento: *"I parenti fanno finta che io non esista, negano l'evidenza"*, polemizzava sulle pagine del Corriere della Sera quando la disputa era al suo apice. Nonostante questo, per un primo momento gli venne concesso di rimanere nell'abitazione di via D'Azelio, la casa dove tuttavia si sentiva alla stregua di un prigioniero ma un anno più tardi, nel 2013, gli eredi hanno stabilito di mettere in vendita l'appartamento per pagare le spese di successione.



Successione Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti: un nome una leggenda del panorama musicale mondiale. Il tenore, scomparso nel 2007, fa infatti parte dell'Olimpo degli artisti italiani più famosi al mondo: un patrimonio musicale e finanziario lasciato in eredità tra la moglie, di seconde nozze, Nicoletta Mantovani, e i figli a cui è spettato prendere le redini di un lascito così importante.

La carriera di Luciano Pavarotti ha permesso al tenore, tra concerti, eventi di beneficenza ed esibizioni nei teatri più importanti del mondo, di accumulare un


patrimonio milionario tra i più ricchi della storia della musica. A più di sedici anni dalla sua scomparsa ripercorriamo la carriera di Pavarotti analizzando cosa, e quanto, ha lasciato in eredità alla moglie e ai figli abbandonati prematuramente a causa di un tumore al pancreas all'età di 71 anni. Guardando ad alcune fonti dell'epoca si scopre che il patrimonio testamentario di Luciano Pavarotti è stato diviso coprendo un 25% alla moglie Nicoletta, che raccolse anche la restante quota disponibile portando all'incasso il 50% dei beni lasciati dal tenore, e il restante 50% diviso in parti uguali tra le quattro figlie Alice (nata dal matrimonio con Nicoletta Mantovani), Giuliana, Cristiana e Lorenza Pavarotti (il figlio maschio Riccardo morì durante il parto). A questi si sono uniti poi due stretti collaboratori (l'assistente Tino e la segretaria Veronica), che dal testamento hanno ricavato una donazione di 500 mila euro a testa. Una tale cifra lasciata a due collaboratori professionali lascia presagire un'eredità a dir poco considerevole. Il patrimonio finanziario di Luciano Pavarotti, all'epoca della sua morte, ammontava, in effetti, a circa 200/300 milioni di euro. Dalla cifra sono escluse tutte le proprietà lasciate che contavano di diversi immobili sparsi per tutto il mondo: una villa a Pesaro, storica residenza del tenore, appartamenti tra New York e Park e Montecarlo. Ovviamente nel patrimonio finanziario sono inclusi anche i diritti di sfruttamento delle opere, le vendite dei dischi, l'immagine e, oggi, gli ascolti in streaming su YouTube, Spotify e Apple Music capaci di garantire entrate costanti agli eredi.

Il testamento di Luciano Pavarotti fu oggetto di diverse indagini, fu modificato tre volte: la Procura della Repubblica di Pesaro aprì un'inchiesta a carico di ignoti seguendo la pista della circonvenzione di incapace, in seguito archiviata. I dubbi ebbero origini dal lascito della seconda quota del 25% dell'eredità alla moglie Nicoletta Mantovani, la cosiddetta quota americana, avendo come oggetto un Trust di cui solo la seconda compagna del tenore (Nicoletta Mantovani appunto) era beneficiaria. A fine 2008 venne però raggiunto un accordo riguardo la suddivisione dei beni: alle figlie della prima moglie spettò tra gli immobili la villa in riva al mare, con piscina e 10 ettari di parco nelle Marche (residenza estiva della famiglia Pavarotti) e l'appartamento a Montecarlo accanto ad altre proprietà meno rilevanti sparse in tutta Italia. La casa dove Pavarotti trascorse gli ultimi giorni (una villa a Santa Maria di Mugano a Modena, dotata di 21.000 mq di terreno e di un ristorante privato) andò invece alla seconda moglie. Nicoletta Mantovani liquidò alle tre figlie del primo matrimonio la parte dovuta dalle proprietà ereditate, seguendo le linee di mercato dell'epoca.



Successione Raffaella Carrà

La regina del sabato sera è morta il 5 luglio del 2021 dopo aver combattuto per anni un tumore ai polmoni. Tra le tante questioni che hanno incuriosito i tanti fan della cantante e conduttrice dopo la sua morte c'è quella dell'eredità. Curiosità che nasce dal fatto che Raffaella non ha mai avuto dei figli nel corso della sua vita e che non aveva, al momento della morte, un marito/compagno. La spinosa questione dell'eredità ha tenuto botta per molti mesi e ancora oggi alcuni aspetti rimangono non certi. Stando alle ultime notizie, pare che la conduttrice non abbia lasciato un vero e proprio testamento, tuttavia l'eredità sarebbe andata nelle mani dei suoi nipoti. Raffaella, dopo la morte del fratello Renzo – avvenuta a soli 56 anni proprio per un tumore ai polmoni –, ha deciso di prendere in affido i suoi figli: Matteo e Federica Pelloni. “Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora non c'è più. Mi danno un certo da fare! – aveva dichiarato in passato la Carrà – Faccio da Babbo invece che la mamma!”. Dunque, in assenza di testamento, Matteo e Federica Pelloni sarebbero gli ereditieri della soubrette. Tuttavia potrebbe aver ereditato qualcosa anche Sergio Japino, ex compagno di Raffaella, nonché l'uomo che è stato al suo fianco fino alla morte. Nel patrimonio di Raffaella Carrà, oltre a quanto la conduttrice ha guadagnato negli anni tra musica e TV, rientrano anche i beni immobili. Si contano una casa a Roma, in via Nemea, dove viveva da molti anni; una villa all'Argentario, dove soleva trascorrere l'estate; un appartamento a Montalcino, in Toscana, e, a quanto pare, anche una proprietà in Spagna, sua seconda casa.



Successione Leonardo Del Vecchio

Il Signore degli occhiali è morto il 27 giugno 2022 lasciando un patrimonio di circa 30 miliardi di euro; il testamento è stato aperto e depositato nel pomeriggio del primo agosto del 2022 alla presenza del notaio Mario Notari di Milano. Il documento conferma la suddivisione, in parti uguali tra gli otto eredi, del capitale di Delfin, la finanziaria lussemburghese a cui fanno capo le partecipate Essilux, Mediobanca, Generali e Covivio. Leonardo Del Vecchio ha scelto di lasciare a ognuno dei suoi eredi il 12,5% della cassaforte, un valore superiore ai 3 miliardi di euro ciascuno. I nuovi azionisti della holding sono pertanto: Claudio, Marisa e Paola Del Vecchio (figli della prima moglie Luciana Nervo), Leonardo Maria (l'unico figlio di Nicoletta Zampillo e di Del Vecchio), Luca e Clemente (avuti dalla compagna Sabina Grossi) e Rocco Basilico (nato dal matrimonio tra Nicoletta e il primo marito Paolo Basilico) e la stessa Nicoletta Zampillo. Nel testamento di Leonardo Del Vecchio fra gli eredi ci sono i nomi di Francesco Milleri, presidente e ceo di EssilorLuxottica oltre che presidente di Delfin, e di Romolo Bardin, ceo della cassaforte lussemburghese. Al primo l'imprenditore scomparso ha lasciato 2,15 milioni di azioni EssilorLuxottica (quasi lo 0,5% del capitale) che valgono circa 340 milioni di euro agli attuali valori di Borsa, mentre al secondo 22mila azioni, pari a 3,5 milioni di euro. Alla vedova di Del Vecchio, Nicoletta Zampillo, vengono lasciati anche i maxi appartamenti di Milano e Roma, Villa La Leonina di Beaulieu Sur-Mer, vicino a Nizza in Costa Azzurra, e la casa del buen retiro di Antigua, ai Caraibi. Zampillo è stata la seconda e poi quarta moglie di Leonardo Del Vecchio. L'imprenditore l'ha sposata nel 1997 e poi risposata a settembre 2010. La ricchezza

di Del Vecchio al 10 aprile 2022 era stata valutata dalla rivista Forbes pari a circa 27 miliardi di dollari, rendendolo il secondo uomo più ricco d'Italia e il 62° al mondo. Cavaliere del Lavoro dal 1986, maggior azionista di Mediobanca oltre che di Generali, tre lauree e due master honoris causa, ha costruito un impero a partire dalle montature degli occhiali e da una piccola fabbrica nel Bellunese: era diventato un simbolo in tutto il mondo del "saper fare" italiano, di un modello di imprenditoria unico. Leonardo Del Vecchio era nato a Milano nel 1935, da genitori emigrati dalla Puglia ed era cresciuto nell'orfanotrofio dei Martinitt: "Sono cresciuto senza padre e in istituto. Crescere senza famiglia è qualcosa che non si può spiegare, se non lo si è vissuto. Ti segna", aveva raccontato poi in tarda età. Poco più che 14enne aveva trovato lavoro come garzone alla Johnson: di giorno lavorava e di sera frequentava la scuola a Brera. Diventato capo terzista fuori Milano, si trasferì qualche anno dopo ad Agordo, in provincia di Belluno, dove la comunità montana offrì il terreno a chi avesse dato vita a un'azienda in quella zona marginale. Aveva 26 anni, nasceva Luxottica. Il resto è storia.



Successione Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, l'uomo che ha costruito Milano2, Mediaset, il Milan calcistico campione in Italia e nel mondo per quasi un ventennio e ha fondato il movimento politico Forza Italia diventando più volte Presidente del Consiglio dei Ministri, è morto il 12 giugno 2023 lasciando l'impero economico e finanziario che ha costruito nei suoi 86 anni di vita, ai cinque figli, due (Marina e Pier Silvio) nati dalla prima moglie Carla Elvira Dall'Oglio e tre (Barbara, Eleonora

e Luigi) nati dalla seconda moglie Veronica Lario. Il patrimonio lasciato in eredità viene stimato da Forbes di un valore di 6,4 miliardi; certamente l'asset più importante è rappresentato dalla Fininvest, holding di partecipazioni che contiene, tra l'altro, la quota di controllo della ex Mediaset (ora MFE, MediaForEurope), il 30 per cento di Banca Mediolanum, la quota di controllo di RCS e una svariata serie di partecipazioni in società, anche quotate, tra le quali Mediobanca e Class Cnbc oltre che in quelle attraverso le quali viene detenuto e gestito l'importante patrimonio immobiliare di famiglia. L'assegnazione delle azioni della Fininvest non è stata fatta in parti uguali tra i cinque fratelli; ai due figli maggiori, Marina e Pier Silvio, è stata data, oltre alla quota legittima, assegnata a tutti i figli e pari a 8,33 per cento, anche la metà della quota disponibile pari al 10,4 per cento. Per effetto di tali scelte Marina e Piersilvio detengono complessivamente il 53,08 per cento del capitale di Fininvest (il 26,54 per cento a testa) mentre gli altri tre fratelli il 46,86 per cento (il 15,62 per cento a testa). Da segnalare poi una donazione di 100 milioni a testa a favore del fratello Paolo Berlusconi e dell'ultima compagna Marta Fascina e di 30 milioni all'amico Marcello Dell'Utri. Curioso rilevare che la nuova mappa dell'impero lasciato da Silvio Berlusconi sia contenuta in un testamento olografo fatto di sole tre paginette.





Gli strumenti a disposizione

Trust testamentario e trust successorio

Trust testamentario e trust successorio sono strumenti in grado di realizzare interessi meritevoli di tutela tra cui la destinazione generazionale del patrimonio. **Il trust si sta affermando quale strumento utile a risolvere anche le questioni legate alla successione ereditaria.** Questa ipotesi deve però conciliarsi con i principi inderogabili del diritto successorio italiano. E' quindi necessario fare opportuna riflessione sulle conseguenze che si possono determinare in termini di diritti dei legittimari.

Il trust è, infatti, un istituto che nasce in ordinamenti di *common law* caratterizzati dalla massima libertà del testatore rispetto alla destinazione dei suoi beni. In Italia, come in gran parte dei paesi in cui vigono ordinamenti di *civil law*, vi sono invece diritti incompressibili in favore di determinate categorie di parenti stretti del *de cuius*, i cosiddetti legittimari. L'art 15 della Convenzione dell'Aja sul riconoscimento dei trust stabilisce che, anche laddove la legge regolatrice lo consenta, un trust non potrà portare alla disapplicazione delle norme imperative dell'ordinamento designato. Quindi, è necessario tener presente che il trust non può ledere

i diritti dei legittimari, rimanendo preminente, in questo ambito, la legislazione domestica. Sostanzialmente sono due le tipologie di trust che si possono istituire in questo caso: il trust successorio *inter vivos* e il trust testamentario.

Nel primo caso, il **trust successorio *inter vivos***, si ha l'istituzione di un trust con atto in vita, ma la cui dotazione è effettuata solo al momento della morte del disponente stesso, mediante disposizione testamentaria. In questo caso l'atto dispositivo è contenuto nel testamento. Quindi il trasferimento dei beni nel fondo in trust coinciderà con la morte del disponente che rimane nella piena disponibilità dei suoi beni. Il testamento redatto e contenente le disposizioni di conferimento di beni in trust potrà infatti essere revocato dal *de cuius*, in tutto o in parte, fino al momento della sua morte. Il vantaggio di questa formula è che al momento dell'apertura della successione, sui beni destinati al fondo in trust non si aprirà la comunione ereditaria con le conseguenti problematiche in tema di divisione, ma tali beni saranno trasferiti automaticamente in trust, amministrati dal trustee e da questi trasferiti ai beneficiari del fondo solo decorso il termine finale individuato dal disponente nell'atto istitutivo.

Con il termine **trust "testamentario"** si indica, invece, il trust istituito dal disponente attraverso il proprio atto mortis causa. Il testamento non è quindi solamente lo strumento con cui viene attuata la devoluzione dei beni in trust ma assume esso stesso le funzioni di atto istitutivo del trust. Ciò che caratterizza il trust testamentario, rispetto ad un trust *inter vivos*, è una maggiore flessibilità in merito ad eventuali modifiche o revoche dell'atto istitutivo. L'atto istitutivo, infatti, poiché contenuto in una disposizione mortis causa produrrà i suoi effetti solo al momento della morte del *de cuius* e sarà soggetto alle medesime regole che disciplinano la modifica o la revoca delle disposizioni testamentarie che prevedono possano essere modificate in qualunque momento. In entrambi i casi, le imposte di successione verranno pagate al momento della devoluzione dei beni ai beneficiari.

Sul piano fiscale, per effetto della circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E, sono significativi i vantaggi derivanti da un utilizzo ben organizzato e pianificato del trust.

Vuoi saperne di più?

Inquadra il QR code e scarica il nostro e-book
"Fiduciaria e trust in 101 domande"



Holding

L'utilizzo di questo strumento va associato specificamente a quelle eredità che hanno ad oggetto imprese. Ebbene secondo i dati dell'Associazione Italiana delle Aziende Familiari, **l'85 per cento delle imprese in Italia è di tipo familiare** e il 66 per cento di queste aziende si avvale di un management costituito da componenti della famiglia e solo un terzo sopravvive alla terza generazione. **Il passaggio generazionale delle imprese di famiglia è in forte crescita.** In assenza di una pianificazione del passaggio generazionale, spesso il capitale delle imprese viene conteso tra liti, disaccordi e dissidi degli eredi con conseguenze negative sull'operatività aziendale. La questione del passaggio generazionale nelle imprese va quindi affrontato sia dal punto di vista manageriale (interno) sia a livello di modalità di trasmissione del capitale (esterno). L'imprenditore deve focalizzare il suo interesse su un'efficace attività di gestione manageriale e non è detto che i suoi discendenti potranno essere adatti a questo delicato ruolo. Riguardo alla trasmissione del capitale agli eredi, un consulente esperto saprà suggerire i migliori strumenti per superare eventuali conflittualità nel passaggio generazionale allo scopo di assicurare una partecipazione bilanciata al patrimonio. Con il passaggio generazionale, il trasferimento di capitale (e responsabilità gestionale) dalla generazione presente a quella emergente dovrebbe garantire la continuità dell'impresa, la sua sopravvivenza e stabilità nell'economia del Paese. **È stato stimato che, nei prossimi 20 anni, il passaggio generazionale coinvolgerà almeno 400 miliardi di euro soltanto per il patrimonio mobiliare italiano.** Eppure, in base a quanto riporta l'Associazione Italiana Private Banking, soltanto 1 imprenditore su 3 ha pianificato attivamente le fasi di questo passaggio. Solo il 30% delle imprese familiari sopravvive al suo fondatore. Spesso, succede perché il ricambio generazionale coinvolge gli aspetti familiari e relazionali e non riguarda soltanto il fattore di successione economico-finanziaria dell'impresa. La holding (con o senza il supporto di un trust) è un valido strumento in grado di proteggere il patrimonio aziendale e familiare facilitando il passaggio generazionale nelle imprese. Un'efficace pianificazione successoria tiene conto di fattori importanti come:

- » evitare di confondere ruoli ed obiettivi familiari con quelli aziendali: impresa e famiglia devono essere concepite come due attività autonome e distinte;
- » adottare un sistema di governance moderno, separando tavoli familiari e gestionali tramite la costituzione di una holding con responsabilità e ruoli distinti, costituendo un Consiglio di Amministrazione con almeno un membro esterno alla famiglia;
- » valorizzare il merito piuttosto che i legami familiari attraverso una valutazione oggettiva e imparziale di ruoli e responsabilità;

-
- » mettere in conto imprevisti che richiedano un'immediata disponibilità finanziaria nel periodo compreso tra selezione del successore fino al suo passaggio rendendo liquida una parte del patrimonio;
 - » definire regole condivise per prevenire o ridurre eventuali conflittualità sottoscrivendo patti parasociali e prevedendo la vigilanza sul rispetto di queste regole da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - » considerare il passaggio generazionale non come un evento ma come un processo che richiede la formazione della generazione emergente e l'adeguamento dei valori aziendali al mutato contesto sociale, economico e culturale;
 - » coinvolgere istituzioni o soggetti terzi, esterni alla famiglia, professionisti in grado di assicurare un approccio imparziale nell'individuare soluzioni gestionali e finanziarie e nell'ottimizzazione degli assetti societari. Un consulente esterno può favorire il dialogo tra diverse generazioni bilanciando gli interessi dei membri della famiglia.

In linea generale, la holding è una società che detiene partecipazioni al capitale di altre società di cui controlla la gestione indirizzandone le attività in base ad una mirata e specifica strategia di business. La holding di famiglia è una società holding i cui soci sono membri di una famiglia o ramo familiare. Presenta le seguenti caratteristiche:

- » il controllo della holding è concentrato nelle mani del socio fondatore (o soci fondatori);
- » il controllo unitario e diretto sulle società operative partecipate è garantito;
- » l'amministrazione può essere affidata ad un soggetto esterno alla famiglia o autonomo;
- » le conflittualità tra familiari vengono affrontate all'interno della holding senza ostacolare o compromettere il lavoro delle società operative.

Creare una holding si traduce in una serie di vantaggi:

- » pianificazione successoria e semplificazione del processo di passaggio generazionale;
- » governance più snella e razionalizzazione del controllo societario;
- » attribuzione di un ruolo a ciascun membro della famiglia valorizzando le attitudini personali;
- » contenimento di eventuali conflitti che potrebbero danneggiare l'attività operativa del gruppo;
- » miglioramento della gestione finanziaria e della distribuzione degli utili;
- » tutela del patrimonio e maggiore diversificazione del rischio d'impresa;
- » vantaggi fiscali (tassazioni agevolate, regimi fiscali specifici, fruizione della PEX – *participation exemption*).

La presenza di una holding che detiene le partecipazioni nelle società operative permette di trasferire le partecipazioni nella stessa ad uno o più discendenti (generalmente i figli) con effetto immediato e definitivo (il trasferimento non può più essere messo in discussione neanche dopo la morte dell'imprenditore, salvo alcune eccezioni espressamente indicate dalla legge di riferimento) senza il pagamento di imposte di donazione o successione.

Società semplice

Affrontiamo ora il tema dell'utilizzo della società semplice in caso di successione. Semplice nella gestione e rendicontazione, complessa per tutte le applicazioni cui si presta nell'ottica di una gestione unitaria di beni mobili e immobili, con esclusione di un fine commerciale sebbene consenta la produzione di redditi fondiari, con riferimento a locazione passiva di immobili, da capitale nella forma di dividendi (o plusvalenze, in questo caso redditi diversi) provenienti da srl di cui la società semplice sia socia, da lavoro autonomo come attività agricola, professioni intellettuali in forma societaria o attività sportive dilettantistiche.

La particolare rispondenza della società semplice alla pianificazione successoria risponde al fatto che in sede successoria il patrimonio conferitovi resta unitariamente nella titolarità della società e oggetto del trasferimento mortis causa saranno le quote del capitale sociale. In tema successorio, **la società semplice prevede due grandi vantaggi**. Il primo, controverso ma confortato dall'opinione prevalente, estende il concetto di impresa anche al generico possesso di partecipazioni societarie (e l'interprete potrà rapportarsi come meglio crede), deriva dal fatto che il passaggio di quote dal socio amministratore di società semplice al suo erede è esente da prelievo fiscale se l'erede mantiene per i successivi 5 anni il controllo della società che gli deriva dalla quota ereditata.

Essendo le quote riferite ad una società semplice (che non è di capitali) l'applicazione dell'agevolazione non è condizionata dall'entità della quota di partecipazione trasferita. La ragione è la volontà di incentivare l'erede a subentrare nella compagine sociale (e per converso non pretendere la liquidazione della quota di partecipazione del socio defunto). Per altra parte della Dottrina (fedele ad un'interpretazione restrittiva della norma di riferimento), invece, l'agevolazione non sarebbe applicabile alle società semplici in quanto non esercitanti attività di impresa commerciale intendendo il concetto di "attività di impresa" non estensibile al generico possesso di partecipazioni societarie.

Ciò premesso, nelle fattispecie in cui si voglia beneficiare dell'esenzione descritta, con particolare riferimento alle società semplici di puro godimento, occorrerà

che ogni interprete adotti le proprie scelte in maniera ponderata; tenendo conto, altresì, di trovarsi poi a gestire un eventuale contenzioso con l'Amministrazione finanziaria in caso di diverso orientamento di quest'ultima in tema di elusione fiscale. Nel caso in cui non si applichi l'esenzione, la valutazione della quota deve essere sempre effettuata secondo due criteri alternativi: con inventario redatto (in questo caso il valore della quota è quello proporzionalmente corrispondente alla quota di riferimento del patrimonio netto della società, tenendo conto di mutamenti sopravvenuti), oppure, in assenza di inventario, in base alla corrispondente quota di valore complessivo dei beni della società al netto delle passività. In questa fattispecie, opera la c.d. "valutazione automatica" (rendita catastale moltiplicata per dei coefficienti indicati dalla norma), tranne che si tratti di aree edificabili.

Il secondo vantaggio offerto dalla società semplice nella pianificazione successoria deriva dal fatto che in caso di decesso di un socio, salvo disposizione contraria per statuto, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, oppure continuare, come opzione, con gli stessi e questi vi acconsentano. Questi aspetti conferiscono al veicolo della società semplice la capacità di gestire patrimoni complessi e soprattutto indivisibili, come il caso di un bene immobile, evitando conflitti che possano portare a un intervento giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria e successiva vendita del bene. Al contrario, come già indicato, nel caso di società semplice questa resterà titolare dei beni e agli eredi andrà la titolarità delle rispettive quote sociali (e distribuzione pro-quota dei relativi rendimenti). In questo caso, sarà quindi l'amministratore della società semplice ad occuparsi, in piena autonomia decisionale, della sua manutenzione ed eventualmente della sua vendita a terzi. I soci-eredi, invece, si limiteranno a percepire gli eventuali utili che dovessero essere ripartiti al termine dell'esercizio.

In sintesi pertanto la società semplice in contesto di successione mortis causa consente di:

- » prevenire futuri contenziosi tra gli eredi (nel caso di beni indivisibili e possibile comunione ereditaria);
- » trasferire un patrimonio complesso garantendone una gestione unitaria
- » semplificare gli oneri delle dichiarazioni successorie
- » offrire agli eredi uno strumento semplice ed economico da poter a propria volta utilizzare nel futuro conferendovi ulteriori beni o, con l'accordo di tutti, sciogliere in seguito alla vendita di tutti i beni, suddividendosi pro-quota il saldo residuo dei conti correnti.

Intestazione fiduciaria

Il mandato fiduciario è un accordo giuridico in cui un soggetto, chiamato fiduciante, trasferisce la proprietà formale di uno o più beni ad un'ente, chiamato mandatario o società fiduciaria. In questo modo, il fiduciante mantiene la proprietà sostanziale dei beni, ma li affida alla gestione trasparente e riservata del mandatario. La società fiduciaria è obbligata a seguire le istruzioni del fiduciante per l'amministrazione dei beni. Il mandato fiduciario consente al fiduciante di trasferire la titolarità formale dei propri beni ad un soggetto terzo, come una società fiduciaria, senza perdere il controllo su di essi e senza rischiare di perderli o di intaccarne il valore in caso di dissesto della società fiduciaria. Infatti, i beni trasferiti alla fiduciaria formano un patrimonio separato di quest'ultima. Trasferire i beni ad una fiduciaria consente di beneficiare di maggiore riservatezza sulla gestione del proprio patrimonio, poiché la fiduciaria è tenuta per legge a garantire la massima riservatezza sull'identità del fiduciante e sui dettagli del contratto di mandato fiduciario. Il fiduciante, in qualsiasi momento, può richiedere un rendiconto sulla propria posizione patrimoniale amministrata dalla fiduciaria, richiedere la restituzione dei beni affidati e revocare il mandato, estinguere i rapporti con la fiduciaria. La fiduciaria si occupa della gestione del patrimonio del mandante mediante l'interposizione, assumendo l'obbligo di amministrare e gestire al meglio il patrimonio, le partecipazioni sociali o i valori mobiliari in linea con gli obiettivi stabiliti dal mandante. È importante sottolineare che c'è una differenza tra l'amministrazione e la gestione dei beni: mentre l'amministrazione prevede la custodia e la cura dei beni da parte della fiduciaria, con il ritorno dei beni al mandante alla scadenza, la gestione implica l'investimento o il disinvestimento dei beni per generare profitti a beneficio del mandante. Inoltre, la fiduciaria ha il compito di gestire i beni in conformità alle leggi e alle normative in vigore, nonché di fornire regolari rendicontazioni al mandante sullo stato dei beni e dei profitti generati. La fiduciaria deve anche agire sempre nell'interesse del mandante e seguire le istruzioni che questi le fornisce. In caso di inadempienza, il mandante può recedere dal contratto di fiducia e richiedere il risarcimento dei danni subiti.

La fiduciaria consente di distaccare formalmente una parte del proprio patrimonio per farlo amministrare e gestire da professionisti esperti, per diverse ragioni. **Una volta incaricato tramite mandato, il fiduciario diventa formalmente il titolare dei beni del fiduciante e agisce nei confronti dei terzi.** La separazione patrimoniale, offerta dalla fiduciaria, protegge il patrimonio affidato dalle azioni dei creditori, garantisce maggiore privacy rispetto alla composizione del patrimonio, permette di ottenere investimenti mirati e seguiti da professionisti esperti in un contesto istituzionalmente riconosciuto e vigilato.

Altresì, la fiduciaria è spesso utilizzata per organizzare il trasferimento generazionale, tramite mandato fiduciario e istruzioni impartite dal mandante, per prevedere specifici diritti per alcuni membri della famiglia e istituire fondi non disponibili, rispettando i divieti dei patti successori e delle quote di legittima. Il mandato fiduciario prevede un contratto che disciplina il rapporto tra il mandante e la società fiduciaria. Tale contratto deve contenere informazioni quali:

- » l'elenco dei beni e diritti affidati alla fiduciaria;
- » i poteri assegnati alla società, la possibilità per il mandante di modificare o revocare tali poteri in qualsiasi momento;
- » la facoltà per la fiduciaria di declinare istruzioni illegali o contrarie alle norme di legge;
- » il divieto per la società di cedere il contratto;
- » la data entro cui la fiduciaria deve rendere conto delle attività al mandante.

L'intestazione fiduciaria, spesso in associazione ad altri strumenti giuridici di cui si parla in questa guida, rappresenta un utile strumento di gestione delle problematiche nascenti da una successione: può essere, per esempio, lo strumento utilizzato per far passare di mano le quote di un'azienda senza che di tale passaggio vi sia evidenza al registro imprese oppure lo strumento attraverso il quale gestire in modo unitario un pacchetto di partecipazioni oggetto di una successione o di un patto di famiglia o, ancora, assicurare la massima riservatezza nella gestione dell'indennizzo derivante da una polizza assicurativa grazie all'indicazione della fiduciaria quale beneficiario della stessa.

L'utilizzo della società fiduciaria può essere particolarmente utile nell'ambito delle successioni aventi ad oggetto beni digitali; si parla in questi casi di eredità digitale. L'eredità digitale comprende una quantità enorme di dati personali e sensibili ed i supporti fisici che li contengono come per esempio un computer, un tablet, uno smartphone, le chiavi usb o un hard disk. Se i dispositivi fisici possono essere fisicamente distrutti, lo stesso non può dirsi per tutto ciò che contengono: la cosiddetta "identità digitale" non si estingue con la morte della persona e resta on-line potenzialmente in eterno. Il Codice della Privacy, decreto legislativo 196/2003, prevede che "i diritti riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e consente all'interessato di vietare che i predetti diritti, riferiti a dati personali, siano da altri esercitati. Tale volontà, "espressa, non equivoca, specifica, libera e informata", deve essere effettuata per iscritto e presentata o comunicata al gestore del servizio.

Con il **mandato post mortem** un soggetto (mandante) conferisce ad altro soggetto (mandatario) un incarico da eseguirsi dopo la sua morte. Tale contratto è valido purché l'incarico non preveda il compimento di atti dispositivi di diritti pa-

trimoniali successori (trasferimento di beni del mandante a terzi) o di altri atti a contenuto patrimoniale. In altri termini, al mandatario, che ben potrà essere la società fiduciaria, viene affidato il compito di svolgere una mera attività materiale, eventualmente in esecuzione di un'attribuzione patrimoniale già perfezionata in vita dal mandante. La circostanza che l'attività oggetto dell'incarico non abbia carattere patrimoniale esclude che il mandato possa considerarsi in contrasto con il divieto dei patti successori.

Vuoi saperne di più?

Inquadra il QR code e scarica il nostro e-book
"Fiduciaria e trust in 101 domande"



Piani individuali di risparmio

Per incentivare l'adesione ai PIR, Piani individuali di risparmio, il legislatore ha previsto delle agevolazioni fiscali molto forti, come l'esenzione dalla tassa di successione, che va ad aggiungersi ai vantaggi relativi alle imposte sul capital gain e sui rendimenti.

Come già detto nella prima parte di questa guida chi riceve un'eredità deve pagare un'imposta calcolata sulla base di una dichiarazione di successione, che va presentata entro un anno dal decesso all'Agenzia delle Entrate. Per definire l'ammontare della tassa di successione, si fa innanzitutto la differenza tra beni ereditati e debiti del defunto. Per i parenti più stretti c'è una franchigia di 1 milione di euro per figli e coniuge e di 100.000 euro per fratelli e sorelle. Sull'imponibile, si applica poi l'aliquota del 4% per il coniuge, i figli e i genitori, del 6% per i fratelli e le sorelle, del 6% per parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea correlata entro il 3° e dell'8% per tutti gli altri.

Quanto più sarà elevato il valore dell'eredità, al netto dei debiti, tanto più alta sarà l'imposta da pagare, che andrà quindi a ridurre il patrimonio che rimane agli eredi. **I risparmi investiti nei Piani individuali di risparmio, ordinario o alternativo che sia, entrano nell'asse ereditario senza però essere tassati:** ottengono, cioè, un'agevolazione che, fino ad ora, era riservata solo ai titoli di debito pubblico, come i titoli di Stato, e alle polizze vita. Il patrimonio investito nei PIR arriva agli

eredi senza essere eroso dalle tasse di successione. Alla base di questa scelta del legislatore c'è la volontà di incentivare investimenti su strumenti che non hanno un carattere puramente speculativo, ma che hanno finalità e ricadute anche sociali: i titoli di Stato vanno a finanziare la spesa pubblica; le polizze vita hanno un contenuto assicurativo, perché tutelano i beneficiari da un evento avverso; i PIR servono per raccogliere denaro da convogliare nella cosiddetta economia reale, in particolare a vantaggio delle Piccole e medie imprese. I PIR sono dunque un ottimo strumento di pianificazione successoria per chi desidera tutelare il proprio patrimonio a vantaggio degli eredi.

Patto di famiglia

È un istituto giuridico, ma anche fiscale, introdotto con la legge n. 55 del 14 febbraio 2006, in vigore dal 16 marzo 2006, e disciplinato dagli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile. Il patto di famiglia è “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti” (art. 768 bis cod. civ.). Si tratta quindi di un accordo che l'imprenditore fa con i membri della sua famiglia quando ancora è in vita, dedicato a gestire le sorti dell'azienda o di una quota societaria anticipando, in tutto in parte, gli effetti di una successione nel suo patrimonio.

Con questo strumento il titolare di un'impresa familiare potrà, infatti, stabilire non solo chi saranno i futuri soci dell'azienda ma anche da chi sarà amministrata, evitando che la stessa finisca in “mani sbagliate”. Occorre tuttavia tenere presente che, perché un patto di famiglia sia effettivamente valido ed efficace:

- » viene richiesta la forma dell'atto pubblico, quindi la stipulazione avverrà davanti ad un notaio;
- » dev'essere condiviso non solo tra l'imprenditore e il/i beneficiario/i, ma anche con il coniuge e tutti coloro che sarebbero eredi legittimari ove in quel momento si aprisse la successione dell'imprenditore. Questo per evitare di violare i diritti ereditari che la legge garantisce ai parenti più stretti (vale a dire genitori, coniuge e figli) ai quali, quindi, è chiesto di prestare il loro consenso al patto.

È inoltre fondamentale tenere a mente che, per espressa previsione del codice civile, gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie sono tenuti a liquidare, in denaro o in natura, gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote, a meno che questi ultimi non vi rinuncino in tutto o in parte. Il **patto di famiglia consente, quindi, di garanti-**

re continuità all'impresa familiare, salvaguardandola dalle vicende successorie scaturenti alla morte dell'imprenditore, e di evitare una divisione ereditaria sui beni formanti oggetto dell'azienda o sulle quote sociali senza ledere i diritti dei legittimari. Decisamente interessante la disciplina fiscale che è stata prevista dalla legge per agevolare l'utilizzo del patto di famiglia.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, i trasferimenti effettuati anche attraverso i patti di famiglia ex art. 768 bis c.c., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni. Sebbene la Legge 20 maggio 2016 n. 76 non contenga un esplicito riferimento alle agevolazioni fiscali previste per il coniuge, si ritiene che l'esenzione dall'imposta di successione e donazioni ex art. 3, comma 4 ter, del D.lgs. n. 346/1990 trovi applicazione anche nel caso di un patto di famiglia concluso con la partecipazione di persone facenti parte di una unione civile. L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4 ter, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 trova pertanto innanzitutto applicazione relativamente ai trasferimenti dell'azienda o delle quote sociali effettuati in favore dei discendenti attraverso la conclusione di un patto di famiglia.

Il riconoscimento dell'esenzione è tuttavia ammesso anche per trasferimenti a titolo gratuito, dell'azienda o delle quote sociali, effettuati in favore dei discendenti al di fuori dei patti di famiglia. Da un punto di vista oggettivo, invece, il trasferimento può riguardare l'azienda (o rami di essa) o partecipazioni sociali.

Nel caso in cui il patto di famiglia abbia ad oggetto il trasferimento di quote sociali o titoli azionari di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata ex art. 73, comma 1, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio dell'esenzione dell'imposta sulle successioni e donazioni è limitatamente riconosciuto alle partecipazioni attraverso cui è acquisito od integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) c.c. Nel disciplinare l'esenzione dall'imposta, l'art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 compie dunque una distinzione tra società di persone e società di capitali:

- » nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto quote sociali in società di persone, la disposizione non richiede, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, che le partecipazioni trasferite siano idonee ad assicurare il controllo della società;
- » nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto quote sociali o titoli azionari in società di capitali, la disposizione richiede che la partecipazione oggetto di trasferimento consenta di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, così come previsto dall'art. 2359, comma 1 c.c., al fine del riconoscimento dell'esenzione di imposta.

Il beneficio dell'esenzione di imposta si applica, inoltre, a condizione che:

- (i) gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- (ii) gli aventi causa rendano apposita dichiarazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione circa la loro volontà di proseguire l'attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario.

Nel caso di mancato rispetto delle condizioni per il riconoscimento dell'esenzione interviene la decadenza dal beneficio con conseguente pagamento dell'imposta in misura ordinaria oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al 30% dell'imposta versata) e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere liquidata.

Polizza assicurativa

Quando si hanno figli piccoli, soprattutto se la famiglia è monoreddito, è opportuno garantire una sicurezza economica alla famiglia nel caso venga a mancare per morte o per inabilità permanente al lavoro la persona che produce reddito. La polizza vita è un valido strumento di protezione della famiglia. Con la stipula di una polizza vita il contraente paga delle somme con cadenza mensile, semestrale o annuale e se nel corso della durata del contratto l'assicurato muore, l'assicuratore paga al beneficiario una certa somma che può dare tranquillità alla famiglia.

La polizza vita è anche uno strumento che consente di gestire il passaggio del proprio patrimonio agli eredi. Alla morte del contraente l'indennizzo non cade in successione. Detto in altri termini le somme pagate dall'assicuratore al beneficiario in forza di un contratto di assicurazione sulla vita del defunto non fanno parte del patrimonio del defunto e quindi non entrano in successione. L'indennizzo è acquisito dal beneficiario per diritto proprio, sulla base del contratto di assicurazione, che prevede il versamento al beneficiario dell'indennizzo pattuito al verificarsi della morte dell'assicurato.

Per effetto di tale esclusione dall'eredità la rinuncia all'eredità non esclude il diritto all'indennizzo della polizza. Se il familiare rinuncia all'eredità ha comunque diritto all'indennizzo della polizza. La liquidazione da parte dell'assicuratore è veloce, avviene sul presupposto del decesso dell'assicurato e a prescindere dalla successione. Sull'indennizzo erogato dall'assicuratore al beneficiario non si paga

l'imposta di successione. Gli assicuratori quando vogliono convincerci a stipulare una polizza vita pongono molto l'accento su questo aspetto. Ma è davvero sempre conveniente stipulare una polizza vita perché non sconta l'imposta di successione? Dobbiamo chiederci quand'è che si paga l'imposta di successione e dobbiamo tenere presente che la polizza vita non è a costo zero. La polizza vita sconta costi di ingresso (c.d. caricamento) e commissioni di gestione. Nel caso che ad ereditare siano il coniuge e i figli del defunto l'imposta di successione è del 4% ma si paga solo se il patrimonio supera il milione di euro e sulla parte eccedente il milione di euro. Facciamo il caso del genitore che abbia 500.000 euro da lasciare al figlio; se stipula una polizza vita ha costi certi di ingresso e di gestione, se non fa nulla alla sua morte il figlio erediterà la somma senza pagare alcuna imposta.

Altro aspetto su cui gli assicuratori insistono quando ci propongono una polizza vita è quello della detrazione fiscale dei premi. Il vantaggio fiscale è di fatto limitato. Si detrae il 19% dei premi annuali versati fino ad un massimo di 530 euro all'anno. E' importante sottolineare anche che l'indennizzo è escluso dal computo delle quote del patrimonio ereditario spettante agli eredi e pertanto non va considerato per verificare se vi è stata lesione della legittima.

Bisogna però tenere presente che i premi versati dal defunto in vita si considerano donazione in favore del beneficiario della polizza e se il defunto in vita, pagando i premi, ha intaccato la legittima, ha cioè disposto della parte del proprio patrimonio riservata al coniuge, figli o genitori (eredi legittimari), questi possono far dichiarare la lesione della legittima e pretendere dal beneficiario della polizza una somma che reintegri la legittima.

La polizza può anche indicare come beneficiari gli eredi legittimi. In tal caso, alla morte del contraente, la Corte di Cassazione a sezioni unite, nella sentenza n. 11421 del 30.4.21, ha affermato che poiché l'indennizzo nasce dal contratto e siamo al di fuori della successione, va diviso tra gli eredi beneficiari in parti uguali e non in proporzione delle quote ereditarie. Le Sezioni Unite prevedono poi il caso particolare in cui uno degli eredi beneficiari muore prima dell'assicurato. In questo caso la quota dell'indennizzo spettante all'erede premorto al contraente la polizza non andrà ad accrescere la quota degli altri eredi del contraente ma dovrà essere liquidata in favore degli eredi del premorto, secondo le regole della rappresentazione. Facciamo un esempio, Tizio ha stipulato una polizza vita con beneficiari gli eredi legittimi, che sono la moglie e i figli Caio e Sempronio. Mentre Tizio è ancora in vita Caio muore e lascia due figli. Alla morte di Tizio l'indennizzo della polizza viene diviso in tre parti uguali, una parte andrà alla moglie, una parte al figlio Sempronio, la parte di Caio andrà ai figli di Caio.

Testamento

Per evitare controversie tra i propri eredi una persona può fare testamento e, nel testamento, disporre già dell'intero patrimonio mediante divisione tra gli eredi: sia tale divisione per quote fisse, sia essa per attribuzione (a questo punto diretta) di uno o più beni ad un singolo erede, sia mediante *istitutio ex re certa* (quando il testatore intende assegnare ad un erede una quota del proprio patrimonio indicando uno o più beni determinati). Non tutti sanno che per dettare le proprie ultime volontà non è indispensabile recarsi da un esperto della materia (come per esempio un notaio o un avvocato). La legge italiana, infatti, prevede un particolare tipo di testamento, detto olografo, che viene scritto direttamente da colui che intende disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Tuttavia, **per la sua validità è richiesto il rispetto di alcune regole specifiche**. Scrivere un testamento olografo è abbastanza semplice se si tiene conto dei tre requisiti fondamentali che il legislatore italiano ha fissato ai fini della redazione. Il mancato rispetto degli stessi incide sulla validità dell'atto. Ecco quali sono i requisiti.

(i) **Olografia**

Il testamento deve essere scritto a mano dal testatore, di suo pugno, con grafia chiara e leggibile. Il difetto di tale requisito determina la nullità del testamento. Pertanto, se lo stesso è scritto con la macchina da scrivere o è stampato con il computer, è nullo. Così com'è nullo se viene scritto da un terzo anche sotto dettatura del testatore. Il nostro legislatore ha stabilito questa regola rigida al fine di assicurare una maggiore tutela alla volontà del testatore che, se espressa con mezzi meccanici, potrebbe essere facilmente alterata. E' possibile scrivere in stampatello ed anche in dialetto o in una delle così dette lingue morte (in latino, in greco, ecc.), purché conosciute dall'autore. Inoltre, la scrittura autografa può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, carbone, gesso, ecc.) e su qualunque materia come ad esempio carta, stoffa, legno, pietra purché idonea a riceverla. Il testamento può assumere la forma anche di una lettera; quello che importa è che nella stessa siano chiaramente espresse le ultime volontà del testatore.

(ii) **Data**

Il testamento deve essere datato dal testatore. Deve cioè riportare l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è stato redatto. In tal modo si potrà individuare in modo esatto il momento in cui l'atto si è formato. La datazione quindi, ha due scopi fondamentali. In presenza di più testamenti con contenuto differente, la data serve per stabilire quale dei due sia efficace, ovvero l'ultimo. Qualora dovessero insorgere contestazioni, la data serve per valutare se al momento delle stesura del testamento il suo autore

fosse capace di intendere e di volere.

(iii) **Sottoscrizione**

Il testamento deve essere firmato dal testatore alla fine dell'atto. La sottoscrizione serve per identificare con certezza l'autore e, pertanto, deve riportare la firma leggibile di chi lo ha scritto. Se il documento si compone di più pagine, è consigliato apporre la firma su ciascuna di esse. Si possono adoperare anche soprannomi, pseudonimi o altre forme equipollenti (ad esempio in un testamento/lettera indirizzata dal padre ad una figlia, è valido firmarsi "papà"). Tuttavia, è preferibile utilizzare con il proprio nome e cognome anagrafico al fine di non ingenerare dubbi sull'identità del testatore. La mancanza della sottoscrizione determina la nullità del testamento.

Al fine di redigere correttamente un testamento olografo oltre ai requisiti di forma, occorre poi prestare attenzione al suo contenuto. Infatti, la legge italiana prevede che lo stesso possa comprendere due tipi di disposizioni quelle a titolo universale, mediante le quali viene attribuita tutta l'eredità o una quota di essa agli eredi e quelle a titolo particolare mediante le quali viene attribuito un particolare bene o un determinato diritto (legato) ad un soggetto specificatamente individuato (persona, associazione, fondazione, ecc.), detto legatario. Come già spiegato nella prima parte di questa guida la legge tutela la posizione dei parenti più stretti del defunto, cioè del coniuge (il marito o la moglie), dei discendenti (i figli, i nipoti) e degli ascendenti (i genitori), i quali assumono la qualifica di eredi necessari o legittimari, riservando loro determinate porzioni del suo patrimonio (le così dette quote di riserva o legittima). Essi pertanto, subentreranno al defunto in ogni caso sia quando il soggetto che muore non dovesse lasciare testamento sia nel caso in cui nel suo testamento dovessero essere contenute solo delle disposizioni a titolo particolare. Per questo motivo sarà sempre opportuno che un testamento inizi con l'istituzione d'erede e prosegua con le disposizioni a titolo particolare. In maniera estremamente sintetica, occorre, inoltre, precisare che se le disposizioni contenute nel testamento dovessero essere lesive della quota spettante agli eredi necessari, gli stessi potranno agire in Tribunale affinché le stesse vengano annullate in tutto o in parte attraverso la così detta azione di riduzione.

Una volta redatto un testamento olografo si pone il problema della sua conservazione in quanto occorre trovare il modo e il posto più giusto dove tenerlo affinché lo stesso non venga sottratto, perso o distrutto. A tal fine, è possibile conservare il testamento da sé ad esempio chiudendolo in una cassaforte o in un cassetto della propria scrivania. In ogni caso è bene avvisare della cosa qualcuno di propria fiducia al fine di evitare che il testamento non venga mai ritrovato. La persona informata quindi, alla morte del testatore, potrà consegnarlo ad un notaio, il quale provvederà alla sua pubblicazione; consegnarlo ad un notaio, in plico chiuso ed

alla presenza di due testimoni, affinché lo conservi presso il suo studio. In questa ipotesi l'atto non può essere letto da nessuno e pertanto, assume la forma di testamento segreto. Il notaio redige un atto di ricevimento, che sottoscrive e fa firmare al testatore e ai due testimoni. Il testamento segreto può essere ritirato in qualsiasi momento dal testatore, previa redazione di un verbale di restituzione da parte del notaio.

Alla morte del testatore, gli eredi, qualora siano a conoscenza del nominativo del notaio, dovranno contattarlo, consegnandogli il certificato di morte del testatore, se richiesto. Il notaio poi, li convocherà per la lettura del testamento. Può anche succedere che alla morte del testatore, il notaio provveda ad aprire il plico e a contattare egli stesso gli eredi; consegnare il testamento olografo al beneficiario. Se i beneficiari sono più di uno, allora il testatore dovrà redigere più originali identici, consegnandone uno a ciascuno dei beneficiari. Alla morte del testatore, affinché le disposizioni contenute nel testamento assumano efficacia, è necessario che lo stesso venga pubblicato. Pertanto, chiunque sia in possesso di un testamento olografo, appena viene a sapere della morte del testatore deve recarsi presso un notaio. Questi provvede alla pubblicazione del testamento che consiste nella redazione di un verbale, nel quale il notaio trascrive pedissequamente il suo contenuto, anche nel caso in cui il documento dovesse contenere disposizioni nulle (ad esempio manca la firma del testatore) o annullabili (ad esempio il testamento non è datato). Alla redazione del verbale, il notaio procede in presenza di due testimoni. Il testamento pubblicato viene quindi trascritto nel registro delle successioni, collocato presso la cancelleria del tribunale dell'ultima residenza del defunto, dopodiché si può procedere alla sua esecuzione.

Se un soggetto muore senza lasciare testamento (vedasi quanto avvenuto nella successione Lucio Dalla), si apre la successione legittima. Quindi, la sua eredità verrà distribuita tra gli eredi in base alle norme previste dal legislatore italiano in materia. Se chi muore è senza eredi, l'eredità sarà devoluta in favore dello Stato.



I servizi di Across Group

Across Family Advisors

Servizi di multi family office

Multi asset aggregation

Servizi a supporto dei detentori di cripto-asset

Argos Trustee

Consulenza nella redazione di atti istitutivi di trust

Assunzione di incarchi di trustee e co-trustee in strumenti di trust ovunque istituiti

Assunzione di incarichi di guardiano professionale di trust

Across Fiduciaria

Mandati fiduciari, anche senza intestazione, con oggetto conti correnti, depositi titoli, gestioni patrimoniali, polizze assicurative, crediti, cripto-asset, opere d'arte, partecipazioni in società di capitali e sociali semplici

Lending: finanziamento all'estero tramite mandato fiduciario

Consolidato fiscale

Servizio dichiarativo (conteggi e presentazione quadro RW)

Amministrazione fiduciaria di immobili all'estero

Rappresentanza di azionisti e obbligazionisti

Gestione di escrow con oggetto liquidità, partecipazioni, crediti fiscali

Piani individuali di risparmio (PIR)

Servizi di asseverazione di Piani Economici Finanziari

Attività di sostituto d'imposta

Ufficio di Milano: 02-36764120

Ufficio di Roma: 06-4828304

Ufficio di Brescia: 030-6463904

Ufficio di Forlì: 0543-1657875

www.acrossgroup.it

info@acrossgroup.it



Gli Autori

CHIARA DE LEITO

Avvocato esperto di strumenti di amministrazione e protezione del patrimonio. In Across Fiduciaria si occupa di aspetti legali e fiscali

FABRIZIO VEDANA

Partner e amministratore di Across Family Advisors, avvocato, TEP e qualified family advisor

SUCCESSIONI

Inquadramento civilistico e fiscale

Eredità di personaggi famosi

Gli strumenti a disposizione

TESTI DI

Fabrizio Vedana, Chiara De Leito

ILLUSTRAZIONI

Generate da intelligenza artificiale Midjourney



Copyright © 2023

Across Family Advisors S.r.l.